



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA
ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

PARTE B - SPECIFICHE

Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 2.56

Misure relative alla salute e al benessere degli animali

Art. 56, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 508/2014

Documento	Disposizioni attuative di Misura - Parte B Schede di Misura
Versione	4
Data	27 marzo 2018
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura	4
1.3 Criteri di ammissibilità.....	5
1.4 Interventi ammissibili.....	5
2. Vincoli e limitazioni.....	5
3. Documentazione specifica richiesta per la misura	5
4. Localizzazione.....	6
5. Criteri di selezione	7
6. Intensità dell'aiuto	8

1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a “regia”.

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 56, par. 1, lett. f)
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura
Misura	Misura 2.56 - Misure relative alla salute e al benessere degli animali
Sub Misura	Misura 2.56 - art. 56, par. 1, lett. f)
Finalità	Compensare i molluscoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale.
Beneficiari	Imprese acquicole; organismi di diritto pubblico
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S3.4 e S3.14

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

Tenuto conto dell’importanza della tutela dei molluscoltori, la Misura consiste in una compensazione da erogare nei casi in cui una mortalità di massa eccezionale comporti la sospensione temporanea delle attività.

La Misura, pertanto, contribuisce all’obiettivo di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3) e risulta in linea con le Azioni del Piano Strategico Acquacoltura 2014/2020.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Imprese acquicole
Organismi di diritto pubblico
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</i>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente (se il beneficiario è un'impresa acquicola o un organismo di diritto pubblico economico)
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i>
Il richiedente, con riferimento al paragrafo 1 lettera f), è un'impresa di molluschicoltura
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
L'operazione persegue la promozione della salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole
Per le operazioni relative al paragrafo 1, lett. f) la sospensione temporanea dell'attività, per mortalità di massa eccezionale, è dovuta o a tasso di mortalità superiore al 20%/ovvero la perdita economica dovuta alla sospensione è superiore al 35% del fatturato annuo dell'impresa calcolato sulla base del fatturato medio nei tre anni civili precedenti l'anno di sospensione della raccolta

1.4 Interventi ammissibili

È ritenuto ammissibile l'intervento volto a compensare i molluscoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale, se il tasso di mortalità supera il 20% o se la perdita dovuta alla sospensione dell'attività supera il 35% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui le attività sono state sospese.

2. Vincoli e limitazioni

Ai sensi del par. 4 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l'allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.

3. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

La relazione tecnico scientifica deve dimostrare il nesso causale diretto tra l'evento eccezionale e il danno subito dall'impresa (la relazione è a firma di un soggetto scientifico riconosciuto o di un soggetto istituzionale competente in materia, es. ASL, IZS, ecc);

in base al caso specifico:

- attestazione del tasso di mortalità del prodotto (accertato da un'autorità competente, esempi: ASL, Istituto Zooprofilattico, Università, altri soggetti scientifici riconosciuti, soggetti istituzionali competenti)

oppure

- relazione attestante che l'ammontare della perdita di reddito dovuta alla sospensione dell'attività supera il 35% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui le attività sono state sospese. La relazione è fornita dal richiedente, con allegati i bilanci dell'impresa del periodo di riferimento e ulteriori documenti a supporto dei dati riportati.

La perdita di reddito (PR) deve essere calcolata secondo quanto di seguito riportato:

$$PR = A - B$$

In cui:

A: valore ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotto dell'attività di acquacoltura ottenuti nell'anno dell'evento eccezionale, o in ciascun anno successivo su cui incide lo stesso, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno;

B: valore ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotto dell'attività di acquacoltura ottenuti nel corso dei tre anni precedenti l'evento eccezionale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

Si specifica comunque che la certificazione della validità dei dati che contribuiscono al calcolo della percentuale di danno resta in capo al soggetto scientifico riconosciuto o ad un soggetto istituzionale competente in materia (es. ASL, IZS, ecc.), responsabile della redazione della relazione prevista per la presente misura.

4. Localizzazione

Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi è necessario che l'organismo di attuazione della Misura tenga in considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;

- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;

- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell’attuazione degli interventi il Soggetto Attuatore include nei singoli Avvisi pubblici/Bandi la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni e favorendone la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

In alternativa, in caso di attivazione di operazioni a “regia”, la Misura si applica all’intero territorio regionale o della Provincia Autonoma.

5. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggi o P=C*Ps
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	C=0 NO C=1 SI		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Maggiore incidenza della sospensione per mortalità in termini di perdita del numero di esemplari (par.1 lett. f)	C=0 N min = 20 % ¹ C=1 N max		
O2	Maggiore incidenza della sospensione per mortalità in termini di perdita del fatturato di impresa (par. 1 lett. f)	C=0 Perdita fatturato min = 35% ² C=1 Perdita fatturato max		
O3	Data di presentazione della domanda di sostegno	C=0 data max C=1 data min		

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere

¹ Solo nel caso in cui la compensazione è calcolata sul tasso di mortalità

² Solo nel caso in cui la compensazione è calcolata in base alla perdita di fatturato

approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

6. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quanto previsto dal par. 2 lett. e art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

La Misura prevede una compensazione per la perdita di reddito così come calcolata al par. 3 delle presenti Disposizioni Attuative specifiche di Misura.